

SPORTELLO
...VO•LA...
VOLONTARIATO • LAVORO

*Perché
assumere un
detenuto?*

*Quali sono i
benefici per l'azienda
che lo assume?*

*Quali sono i benefici per
il reinserimento
sociale della persona?*

VADEMECUM LAVORO



ISTITUTO FDE
Formazione, ricerca e consulenza



LIBRA ONLUS



Lo **Sportello VO.LA. / Volontariato e Lavoro** nasce nel 2015 nell'ambito del progetto **“Lavorare per (Ri)Esistere”** attivato da Associazione Libra Onlus e co-finanziato da Fondazione Cariverona e da Fondazione Comunità Mantovana Onlus (2014).

OBBIETTIVO

mettere in relazione i bisogni delle persone in esecuzione penale (detenuti e in misura alternativa) con il mondo delle imprese (pubbliche e private), le cooperative, il terzo settore, nonché gli enti locali.

Gli operatori dello Sportello VO.LA. effettuano una serie di colloqui con il soggetto svantaggiato, al fine di valutare:

- Grado motivazionale;
- Esperienze professionali pregresse;
- Istruzione e formazione;
- Capacità e competenze personali, sociali e organizzative;
- Capacità e competenze tecniche, informatiche e artistiche;
- Altre informazioni rilevanti nell'ambito di un possibile rapporto di lavoro.

Le informazioni raccolte durante tali colloqui confluiscono in un database, da cui le aziende potranno prendere visione dei profili disponibili e, se interessate, scegliere quelli più adatti alle loro esigenze. Lo Sportello VO.LA. facilita la buona riuscita dell'inserimento lavorativo, garantendo pieno e costante supporto nell'espletamento delle pratiche amministrative necessarie.

La tua azienda intende inserire nel proprio organico un lavoratore svantaggiato?

Ti assisteremo ed accompagneremo con una **consulenza gratuita e professionale** su tutti gli adempimenti di legge e sulla gestione operativa dei percorsi lavorativi che permettono il reinserimento sociale della persona svantaggiata!

IL NOSTRO METODO

Il modello con cui operiamo nei confronti degli attori coinvolti è quello della cosiddetta **“Ragnatela Sociale”** (G. Sandri et Al, 2014), che vede un approccio pro-attivo da parte delle persone in esecuzione penale. Questi soggetti sono protagonisti di un possibile cambiamento dovuto al risultato di un percorso di responsabilizzazione che permetterà loro di rientrare in società maggiormente consapevoli e proiettati ad una riparazione del danno causato attraverso il loro reato.

Il lavoro è uno degli elementi fondamentali per il reinserimento sociale di chi ha commesso reati: infatti nel corso degli anni si è constatato come il lavoro sia uno degli strumenti più efficaci nell’abbassamento dei tassi di recidiva (ricommissione reato).

A questo proposito si è pensato di realizzare un vademecum che offra linee-guida per le imprese intenzionate ad assumere persone in detenzione e/o in misura alternativa. All’interno vengono spiegati i benefici fiscali e contributivi che i datori di lavoro hanno nel momento in cui assumono persone detenute o in misura alternativa.

Il presente *vademecum* è diviso in **tre parti**:

- 1** La **prima parte delinea i benefici fiscali e contributivi** previsti per chi assume persone in esecuzione penale ed elenca le possibili tipologie contrattuali;
- 2** La **seconda parte raccoglie i facsimile delle convenzioni** che il datore di lavoro deve stipulare con l’Istituto penitenziario per assumere lavoratori detenuti;
- 3** La **terza riporta le normative** in vigore a livello nazionale.

1

CHI SONO I LAVORATORI?

In questa sede quando parliamo di lavoratori ci riferiamo a **detenuti, internati, condannati ammessi alle misure alternative e al lavoro all'esterno**, che rientrano nella categoria di **soggetti svantaggiati** in quanto ritenuti particolarmente vulnerabili dal punto di vista sociale e specificamente del loro ricollocamento lavorativo.

CHI SONO I DETENUTI E GLI INTERNATI?

I **detenuti** sono coloro che si trovano all'interno di un Istituto penitenziario (Casa Circondariale o Casa di Reclusione), in custodia cautelare o in esecuzione penale.

Tra i detenuti, coloro che vengono ammessi al lavoro (esterno o interno) si trovano in regime di **articolo 21**: questa è la norma dell'Ordinamento Penitenziario dedicata al lavoro di soggetti svantaggiati. Le persone in regime di **art. 21 esterno** sono autorizzate a trascorrere parte della giornata all'esterno delle mura del carcere proprio per svolgere attività lavorativa.

Gli **internati** sono coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive all'interno di colonie agricole (Isola di Gorgona, unica ancora in funzione), case di cura e REMS | Residenze per l'Esecuzione di Misure di Sicurezza (ex OPG | Ospedale Psichiatrico Giudiziario).

CHI SONO I CONDANNATI AMMESSI ALLE MISURE ALTERNATIVE?

Affidamento in prova - Coloro che scontano la pena sul territorio, risiedendo in un luogo specifico, continuando a svolgere le loro attività quotidiane (lavoro, studio, attività ricreative e sportive ecc.) rispettando le prescrizioni che il Tribunale di Sorveglianza stabilisce in merito alla libertà di movimento e alle altre regole di comportamento;

Detenuti domiciliari - Coloro che scontano la pena presso il domicilio e sono soggetti al controllo dell'Autorità di Vigilanza, con l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza possono svolgere attività lavorativa;

Semiliberi - Coloro che restano in carcere ma durante la giornata possono uscire per svolgere attività utili al reinserimento sociale e lavorativo.

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL DATORE DI LAVORO?



Assumere un detenuto per almeno **trenta giorni** significa beneficiare di un **credito di imposta** (grazie alla L. 193/2000, la c.d. Legge Smuraglia e al D.M. 148/2014). Per ogni lavoratore semiliberato assunto il credito di imposta è di €300 mensili, mentre per ogni lavoratore detenuto, internato o in articolo 21, è di €520 mensili (fino a quando non entrerà in vigore un nuovo decreto ministeriale, che potrebbe stabilire importi diversi). Per coloro che vengono assunti con una tipologia di contratto a tempo parziale il credito di imposta è proporzionale alle ore di lavoro prestate.

ASSUMERE UN...

LAVORATORE
SEMILIBERO



LAVORATORE
DETENUTO/INTERNATO/
DETENUTO ART. 21

↓
€ 300

credito imposta mensili

↓
€ 520

credito imposta mensili

In entrambi i casi se l'assunzione avviene con CONTRATTO A TEMPO PARZIALE il CREDITO DI IMPOSTA è proporzionale alle ore di lavoro.

PER ACCEDERE AL CREDITO D'IMPOSTA È IMPORTANTE RICORDARE DUE DATE OGNI ANNO:

- 31 OTTOBRE:

Entro tale data l'azienda convenzionata con il carcere deve presentare al direttore dello stesso l'istanza compilata (vedi parte 2.B). All'interno del documento è necessario inserire l'importo del credito di imposta di cui si intende usufruire nell'anno successivo, comprensivo anche del periodo successivo alla detenzione (ad es. 24 mesi dopo la scarcerazione) e delle ore dedicate alla formazione.

- 15 DICEMBRE:

Entro tale data il DAP | Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria stabilisce l'importo massimo spettante all'azienda e produce un elenco degli aventi diritto agli sgravi fiscali con indicazione della relativa entità, consultabile sul sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it.

L'azienda beneficerà del credito d'imposta solo quando avrà assunto il lavoratore e quindi quando sarà maturato.

SPORTELLO VO.LA. È AL TUO FIANCO

Per l'espletamento di questi adempimenti, gli operatori dello Sportello VO.LA., ti affiancheranno costantemente e gratuitamente.

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER IL DATORE DI LAVORO?



È prevista una percentuale di sgravio delle aliquote contributive a favore delle **cooperative sociali** in relazione alla retribuzione degli individui. Nello specifico ogni due anni attraverso un decreto interministeriale **l'aliquota viene ridotta in misura percentuale (ridotta del 95%) per l'assunzione di lavoratori detenuti (interni ed esterni) e azzerata per le persone in misura alternativa.**

È IMPORTANTE SAPERE CHE...

1 Il datore di lavoro può godere degli **sgravi contributivi e fiscali anche successivamente** alla scarcerazione della persona, e nello specifico:

per un periodo di **18 mesi** se il lavoratore svantaggiato ha beneficiato di misure alternative o del lavoro all'esterno (purché il contratto di lavoro sia stato effettuato nel periodo di detenzione);

per un periodo di **24 mesi** se il lavoratore svantaggiato non ha beneficiato di misure alternative alla detenzione.

2 Alle **imprese** (ditte individuali, società di persone o di capitali), le agevolazioni contributive sono riconosciute soltanto se l'attività lavorativa si svolge dentro l'Istituto penitenziario.

3 Nei confronti delle **cooperative sociali (tipo A e B)** le agevolazioni previdenziali e contributive sono sempre concesse.

Cooperative sociali di tipo A → Si occupano della gestione dei servizi socio-sanitari, formativi e di educazione permanente;

Cooperative sociali di tipo B → Si occupano della gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nei settori: industria, commercio, servizi e agricoltura.

4 La modalità e l'entità delle agevolazioni fiscali e contributive vengono determinate entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, con apposito decreto del Ministero di Giustizia emanato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (sul nostro sito www.associazionelibra.com, potrai trovare sempre la quantificazione aggiornata di anno in anno).

5 L'INPS riconosce le agevolazioni contributive in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro. Da gennaio 2016, per beneficiare del credito di imposta in compensazione, l'azienda deve richiederlo attraverso i canali dell'Agenzia delle Entrate (FISCONLINE ed ENTRATEL) inserendo, sul modello F24, il seguente codice: **6858**.

SPORTELLO VO.LA. È AL TUO FIANCO

Per l'espletamento di questi adempimenti, gli operatori dello Sportello VO.LA., ti affiancheranno costantemente e gratuitamente.

SEI UN'IMPRESA CHE SI OCCUPA DI FORMAZIONE? QUESTA INFORMAZIONE È PER TE...

Se attivi un percorso di formazione indirizzato a detenuti e a persone ammesse al lavoro esterno **hai diritto al credito di imposta, a condizione che queste vengano assunte**. L'erogazione degli incentivi è subordinata alla stipula di una convenzione tra l'Impresa e l'Istituto penitenziario per la selezione dei lavoratori (vedi parte 2.A).

QUALI SONO LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI DA UTILIZZARE?

Per assumere un detenuto, una persona ammessa al lavoro esterno o una sottoposta a misura alternativa è necessario **stipulare un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 30 giorni, in linea con il CCNL / Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro**. È importante che il **lavoratore sia iscritto alle liste di disoccupazione**: la normativa stabilisce che coloro che si trovano in carcere hanno la facoltà di iscriversi alle liste di collocamento e mantenere tale iscrizione durante l'esecuzione della pena. **Di norma tutti i condannati vengono iscritti dagli istituti penitenziari in cui scontano la pena.**

Gli sgravi contributivi previsti da parte dell'INPS per le aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato una persona in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi, si applicano anche in caso di assunzione di persone in esecuzione di pena. Nello specifico il datore di lavoro ne può usufruire per due anni (Legge di Stabilità 2016).

Per quanto riguarda invece i lavoratori con età superiore ai 50 anni e che sono disoccupati da almeno 12 mesi lo sgravio è del 50% per periodo compreso tra i 12 e i 18 mesi. Lo stesso sgravio si applica nel caso di assunzione di donne disoccupate da almeno 24 mesi. Se invece il lavoratore ha età compresa tra 15 e 29 anni il datore di lavoro può utilizzare la tipologia contrattuale dell'**apprendistato**. ➔ Prevede l'acquisizione di una qualifica formativa per l'apprendista e agevolazioni normative, fiscali e contributive per l'impresa che assicuri al soggetto una formazione tecnico-pratica.

ALTRE FORME DI INCLUSIONE SOCIALE PER SOGGETTI SVANTAGGIATI

Esistono anche altri strumenti di inclusione sociale fruibili dagli enti pubblici e privati convenzionati (ad es. centri di formazione convenzionati) con gli Istituti Penitenziari e l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna. I singoli progetti sono strutturati insieme alla persona e possono essere:

Tirocinio formativo: è uno stage di breve durata (fino a 2 mesi), non retribuito, che permette di verificare sul campo le competenze lavorative della persona, nonché la capacità di adattamento alle regole esterne.

Tirocinio lavorativo: può durare da 1 a 12 mesi, consentendo l'apprendimento di competenze professionali da parte del lavoratore. L'indennità è a carico degli Enti Locali.

Borsa lavoro: può durare dai 3 ai 12 mesi. Facilita l'inserimento della persona nel mondo del lavoro; la retribuzione è a carico dell'ente promotore e non dell'azienda accogliente. Il rapporto di lavoro si instaura infatti tra il beneficiario e l'ente pubblico o privato che pone in essere la borsa lavoro, la persona continua a mantenere il suo status di disoccupato e l'azienda non ha oneri: ad es. un soggetto in carico all'UEPE usufruisce di una borsa lavoro all'interno di un'azienda, la quale non ha nessun onere nei confronti del lavoratore perché la retribuzione è a carico del servizio ministeriale (quindi carcere, UEPE o altre istituzioni penali).

Dote Unica Lavoro: può durare 6 mesi (anche rinnovabili). Regione Lombardia mette a disposizione di tutti i cittadini (disoccupati e inoccupati) residenti nel suo territorio, una dote economica da investire in servizi di ricerca attiva del lavoro e formazione per permettere alla persona un suo graduale reinserimento socio-lavorativo.

TABELLA DEI VANTAGGI

	COOPERATIVA SOCIALE		IMPRESA	
	CREDITO DI IMPOSTA	SGRAVIO CONTRIBUTIVO	CREDITO DI IMPOSTA	SGRAVIO CONTRIBUTIVO
SEMILIBERI	NO	100%	NO	NO
PERSONE IN MISURA ALTERNATIVA	NO	100%	NO	NO
DETENUTI ART. 21	SÌ	95%	SÌ	NO
DETENUTI (LAVORO INTERNO)	SÌ	95%	SÌ	95%
DETENUTI IN FORMAZIONE	SÌ	NO	SÌ	NO


LO SAPEVI CHE...

Se sei una cooperativa sociale e assumi un operaio non qualificato, il costo è pari a € 12.51 all'ora, mentre se assumi un soggetto svantaggiato in art. 21 il costo è di soli **€ 7.18 all'ora** (-42%). Se invece assumi un operaio qualificato paghi **€ 8.03 all'ora** (-40%) anziché € 13.48.

FACSIMILE DOCUMENTI UTILI

Bozza di Convenzione tra la Direzione della Casa Circondariale / di Reclusione e la Società / Cooperativa / Impresa

pag. 1



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE DELLA CASA**

BOZZA DI CONVENZIONE TRA

LA DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE/RECLUSIONE DI
rappresentata dal Direttore Dott. _____

E

LA SOCIETÀ/ COOPERATIVA/IMPRESA _____

con sede legale in _____, via _____ n. _____ codice fiscale _____
iscritta presso il registro delle imprese di _____ al n. _____, nella
persona del legale rappresentante sig. _____, nato a
_____ il _____,

avente per oggetto la formalizzazione del rapporto di lavoro tra la
società/cooperativa/impresa _____ e il sig. _____ semilibero/amnesso al
lavoro all'esterno ai sensi dell'art.21 O.P. presso questo istituto, ai fini della fruizione dei benefici della
legge 193/2000 (Smuraglia)

PREMESSO

Che la società/cooperativa/impresa _____ ha proposto a questa Direzione l'assunzione del
sig. _____, in qualità di _____ (indicare esattamente il tipo di
attività lavorativa che si intende intraprendere);

VISTI

- l'art. 21 della legge 26 luglio 1975 n.354 e successive modificazioni;
- l'art. 47 della legge 26 luglio 1975 n.354 e successive modificazioni;
- l'art. 48 D.P.R. 30 giugno 2000 n.230;
- l'art. 54 D.P.R. 30 giugno 2000 n.230;
- la Legge 22 Giugno 2000 n.193 e successive modificazioni;
- il D.M. 24 luglio 2014, n.148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -Serie generale- del 22.10.2014;

1



LE PARTI CONVENGONO CHE:

ART. 1

La Società/Cooperativa/Impresa _____ si impegna:

1. a stipulare con il sig. _____ regolare contratto di lavoro subordinato, a norma di legge che permetterà la fruizione dei benefici della legge 193/2000 (Smuraglia) soltanto se di durata non inferiore a 30 giorni (D.M. 24 luglio 2014, n.148).

Copia del contratto di lavoro sarà consegnata alla Direzione della Casa circondariale/reclusione di _____.

2. a far effettuare le attività lavorative nel pieno rispetto della normativa assistenziale assicurativa e previdenziale in materia oltre a quella sull'igiene e sicurezza sul lavoro, secondo la normativa vigente;

3. a presentare alla Direzione di _____, entro il 31 ottobre di ogni anno, una istanza relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare, quantificando l'ammontare complessivo del credito d'imposta che si intende fruire per l'anno successivo;

4. La Società/Cooperativa/Impresa _____ si impegna, pena la decadenza della fruizione dei benefici di cui alla legge 193/2000 (Smuraglia) a fornire le notizie di cui al punto 3. anche per i diciotto mesi successivi alla scarcerazione del sig. _____.

ART. 2

La retribuzione spettante ai detenuti lavoratori, sia soci che dipendenti, deve essere corrisposta mediante versamento mensile del compenso economico a favore dell'Amministrazione.

In particolare si conviene che:

- Per il sig. _____ verrà predisposta a cura della Società/Cooperativa/Impresa contraente – datore di lavoro, un busta paga, secondo la normativa vigente nel settore;
- La Casa Circondariale/Reclusione di _____ riserverà sui corrispettivi pagati dalla Società/Cooperativa/Impresa _____ per la prestazione del sig. _____



le quote agli aventi diritto, previa detrazione ai sensi di quanto previsto dalla normativa penitenziaria in materia;

- Sono ad esclusivo carico della Società/Cooperativa/Impresa _____, gli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali, secondo le vigenti normative al riguardo, significando che la Direzione dell'Istituto ha l'onere di accertare la regolarità della loro esecuzione, pena il coinvolgimento nella responsabilità derivante da atti omissivi;
- Gli assegni familiari eventualmente spettanti al sig. _____ saranno versati, a cura della Società/Cooperativa/Impresa _____, direttamente ai familiari aventi diritto, dandone dimostrazione alla Direzione e sottraendone l'importo da quello netto spettante al lavoratore in busta paga;
- Le buste paga contenenti le retribuzioni spettanti al sig _____, al netto delle somme da detrarre e degli eventuali assegni familiari, saranno consegnate a cura della Direzione all' avente diritto;

Il versamento potrà essere effettuato in una delle seguenti modalità:

- Con assegno postale, ovvero postagiro a favore del conto corrente postale intestato alla Direzione;
- Con vaglia cambiario della Banca d'Italia, ovvero di uno degli Istituti di Credito di Diritto Pubblico.
- Con bonifico sul conto corrente postale della Direzione della Casa circondariale/reclusione di _____, cui sarà data tempestiva comunicazione dell'avvenuta operazione.

ART. 3

La presente convenzione produce i suoi effetti per tutto il periodo di ammissione alla semilibertà/lavoro all'esterno ai sensi dell'art.21 O.P. del sig. _____ e per i diciotto mesi successivi alla sua scarcerazione, nel caso perduri il rapporto di lavoro con la Società/Cooperativa/Impresa _____ salvo interruzione del rapporto di lavoro prima dei termini sopra indicati. In questo caso la Società/Cooperativa/Impresa _____ si impegna a inviare formale comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Il rappresentante
della Società/Cooperativa

Il Direttore della Casa
Circondariale/Reclusione



Istanza di Richiesta di Credito d'Imposta

**ISTANZA DI RICHIESTA DI CREDITO D'IMPOSTA AI SENSI DELLA LEGGE 193/2000 (ART.6
COMMA 1 DECRETO 24 LUGLIO 2014 N. 148)**

Alla Direzione della casa Circondariale/di Reclusione di _____

Il/La sottoscritto/a _____

DICHIARA

-Di essere il legale rappresentante dell'impresa _____

con sede in _____ telefono _____

codice fiscale _____

-di avere in atto una convenzione con la Casa _____ per svolgere l'attività _____

che nel corso dell'anno 2017 intende assumere/lavrà alle proprie dipendenze

n. ____ detenuti all'interno della Casa _____

n. ____ detenuti ammessi al lavoro all'esterno ex Art. 21

n. ____ detenuti semiliberi

n. ____ soggetti liberi che hanno iniziato il rapporto di lavoro mentre erano reclusi o ammessi al lavoro all'esterno o semiliberi

Ché il credito di imposta che intende fruire per l'anno 2017 ammonta ad € _____

e si impegna di informare l'Amministrazione Penitenziaria delle variazioni che dovessero intervenire nel corso dell'anno.

Il sottoscritto dichiara altresì che ai sensi dell'art. 10 Legge n. 675/96 (Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), i dati dichiarati possano essere trattati da codesta Amministrazione e possano essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti degli obblighi di legge.

Il dichiarante

3 NORMA-ATTIVA

Le normative in vigore riguardanti le agevolazioni fiscali in favore di imprese pubbliche e private e le agevolazioni contributive in favore di cooperative sociali sono:

Legge 26 luglio 1975, n. 354: Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Legge 8 novembre 1991, n. 381: Disciplina delle cooperative sociali;

Legge 22 giugno 2000, n. 193: Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti, la c.d. Legge Smuraglia;

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230: Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà;

Legge 9 agosto 2013, n. 94: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2013, n.78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena;

Circolare INPS 17 ottobre 2013, 156: Lavoratori detenuti. Cambia l'agevolazione;

Decreto Ministeriale 24 luglio 2014, n. 148: Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti;

Risoluzione n. 102/E: Istituzione del credito di imposta per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito di imposta di cui all'art. 3 della Legge Smuraglia;

Legge di Stabilità 2016.

Decreto Regione Lombardia n. 152 del 14 gennaio 2016. Determinazioni relative all'avviso Dote Unica Lavoro POR FSE 2014-2020 di cui al D.D.U.O n. 11834 del 23 dicembre 2015.

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

LUNEDÌ
15:00 - 17:00


MERCOLEDÌ
15:00 - 17:00

GIOVEDÌ
10:00 - 12:00

CONTATTI

VIA SANDRO PERTINI 6 (LOC. COLLE APERTO) MANTOVA ITALY

Phone: +39 0376 49165 · Fax: +39 0376 413135
sportellovola@associazionelibra.com



LIBRA ONLUS

CON IL SUPPORTO
FINANZIARIO DI:



Fondazione Comunità Mantovana
onlus



EU GOOD PRACTICE